

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge regionale: "Commissione consultiva regionale per la formazione professionale".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

Art. 1

E' costituita la Commissione consultiva regionale per la formazione professionale così composta:

- Assessore all'Istruzione della Regione Puglia - Presidente;
- Sovrintendente Regionale Scolastico;
- Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della M. O.
- Cinque esperti di formazione professionale designati dalla Giunta Regionale;
- Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- Un rappresentante della Federazione degli industriali della Puglia;
- Un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori;
- Un rappresentante dell'Associazione sindacale - Intersind;
- Un rappresentante dell'Unione Regionale del commercio e del turismo della Puglia;
- Tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative legalmente riconosciute sul piano nazionale;
- Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi dei settori artigiano e agricolo;
- Tre rappresentanti degli Enti Gestori di formazione professionale designati dalla Federazione Regionale degli stessi;
- Un rappresentante dell'E.N.P.I.

Art. 2

La Commissione consultiva per la formazione professionale ha i seguenti compiti:

- a) consulenza delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di formazione professionale;
- b) esprimere pareri in merito ai piani di attività di formazione professionale e di riqualificazione dei livelli di professionalità degli operatori di detto settore;
- c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale.

Art. 3

La Commissione consultiva per la formazione professionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta e resta in carica per la durata della legislatura.

Art. 4

I pareri espressi dalla Commissione saranno sottoposti all'esame della Giunta, della competente Commissione consiliare e del Consiglio.

Art. 5

Funge da segretario della Commissione uno dei coordinatori di settore dell'Istruzione artigiana e professionale, designato dall'Assessore al ramo.

Compiti precipui del Segretario sono: l'invio della convocazione della Commissione, la stesura dei verbali delle riunioni, la trasmissione degli atti agli organi statutari regionali e l'archivio.

Art. 6

La Commissione consultiva regionale per la formazione professionale ha sede presso l'Assessorato al ramo e viene convocata di volta in volta dall'Assessore all'Istruzione.

Art. 7

Ai componenti la Commissione consultiva regionale per la formazione professionale spetta un gettone di presenza per ogni seduta secondo le norme e nei limiti previsti dalla L.R. 24/3/1975, n. 27.

Art. 8

Norma transitoria

Fino a quando non sarà approvata apposita legge regionale per la compilazione dell'albo dei formatori della formazione professionale, la commissione di cui all'art. 1 della presente legge esprime parere sui criteri per la compilazione dell'albo dei formatori.

L'Assessorato, sentita la Commissione consiliare competente, provvede quindi alla compilazione dell'albo regionale dei formatori.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Fitto - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 10 febbraio 1977  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Fitto - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

15 FEB. 1977

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 2174/21002

Bari, 15 MAR. 1977

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
MONTESANTI